

*Comune*  
*di Cavallino Treporti*  
(Provincia di Venezia)

**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**CAVALLINO**

*Protocollo N. 10579 del 21.04.2010*

*Ordinanza n. 29*

*Oggetto: 15 e 16 .05.010– Area Mercato Cavallino- Motoraduno Lagunare*

**Il Comandante della Polizia Locale**

Vista la richiesta del 12.04.010 prot.9660 con la quale il Sig. Mavaracchio Mario p.c Moto Club Cavallino Treporti chiede per il 15 e 16.05.010 l'occupazione di parte dell'area del mercato di Cavallino in funzione della realizzazione del VII "Motoraduno Lagunare" nell'ambito della quale si riuniranno, motocicli al seguito, appartenenti al sodalizio e motociclisti di altri motoclub;

Visto altresì che la sopraccitata richiesta prevede, in ordine allo svilupparsi della manifestazione, l'istituzione per il giorno 16.05 del divieto di sosta in Via di Cà Savio dalle ore 11.00 all'ore 12.30 onde consentire lo stazionamento dei motoveicoli ;

Ritenuto, in considerazione delle finalità dell'iniziativa, di poter aderire a quanto richiesto e conseguentemente di dover adottare adeguate misure atte a garantire lo svolgimento di tale attività e più precisamente l'interdizione alla sosta e al traffico veicolare nelle zone interessate;

Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visti gli articoli 107 e 109 del Dlgs 18 agosto 2000 n°267

**ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati, dalle ore 08.00 del 15.05.2010 alle ore 20.00 del 16.05.2010 circa, l'area mercato di Cavallino è interdetta alla circolazione e alla sosta veicolare ad eccezion fatta per i motoveicoli condotti dai partecipanti al motoraduno;

*Comune*  
*di Cavallino Treporti*  
*(Provincia di Venezia)*

**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**CAVALLINO**

*Protocollo N. 10579 del 21.04.2010*

*Ordinanza n. 29*

*Oggetto: 15 e 16 .05.010– Area Mercato Cavallino- Motoraduno Lagunare*

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 del giorno 16.05.2010, onde consentire lo stazionamento dei motoveicoli partecipanti al raduno, Via di Cà Savio, limitatamente al tratto interessato alla manifestazione, è interdetta alla sosta di veicoli estranei alla manifestazione;

Dal tali divieti di circolazione e sosta sono altresì esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento nonché degli organizzatori se funzionali alla manifestazione.

Il presente provvedimento non prevede attività di vendita ,di somministrazione e di Pubblico spettacolo per le quali gli organizzatori dovranno, nel caso, dotarsi di appositi atti autorizzativi.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del Dlgs.285 del 30.04.1992.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**  
Dott.Pietro Danesin